

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 36

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(GU n.24 del 22-6-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51S3 del 21 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2023

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) e' sostituito dal seguente:

«4. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'art. 27, comma 17, lettera b), avviene tenendo conto degli scorrimenti gia' effettuati per le surrogazioni ai sensi dell'art. 30. Fino al completamento del primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno gia' ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 27, comma 14.».

Art. 2

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 12/2023

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2023 e' sostituito dal seguente:

«3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali e' effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'art. 15, comma 1.».

Art. 3

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2023, la parola «validi» e' sostituita dalle seguenti: «validamente espressi a favore delle liste».

Art. 4

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2023, le parole «della città metropolitana e dei capoluoghi di provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 5

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 12/2023

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «e' composta» sono inserite le seguenti: «, a pena di inammissibilità»,».

Art. 6

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera b) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2023, le parole «all'art. 7 del» sono sostituite dalla seguente: «al».

2. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2023, le parole «, nonché il certificato del casellario giudiziale» sono soppresse.

3. La lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2023 e' sostituita dalla seguente:

«d) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati al deposito delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990. Tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a candidato presidente della Giunta regionale di cui all'art. 20, attestata dallo stesso candidato con apposita dichiarazione, firmata e autenticata;».

Art. 7

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 12/2023

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «il contrassegno» sono inserite le seguenti: «della lista regionale».

2. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «liste regionali» sono inserite le seguenti: «dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale».

3. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «all'art. 7 del» sono sostituite dalla seguente: «al».

4. Alla lettera c) del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «, nonché il certificato del casellario giudiziale» sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «alla presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «al deposito».

6. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «all'art. 7 del» sono sostituite dalla seguente: «al».

7. Alla lettera b) del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2023, le parole «, nonché il certificato del casellario giudiziale» sono soppresse.

Art. 8

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2023, le parole «la disposizione di cui all'art. 14, comma 2,

lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a) e 19, comma 7, lettera d)».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/2023, le parole «dall'articolo 7 del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

Art. 9

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 12/2023

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, le parole «il quinto giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «le quarantotto ore successive».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, le parole «dall'articolo 7 del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

3. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «eliminazione dei candidati» sono inserite le seguenti: «delle liste regionali e».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2023, e' aggiunto il seguente:

«7-bis) Al termine di tutte le operazioni, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della Giunta ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati e ne da' comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali nonche' ai delegati dei candidati.».

Art. 10

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2023, le parole «a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna lista ammessa nell'ambito di ogni coalizione».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2023, le parole «della Prefettura» sono sostituite dalle seguenti «della Regione» e le parole «entro il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti «entro l'ottavo giorno».

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2023, le parole «alla Prefettura» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 11

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 12/2023

1. Alla lettera a) del comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2023, dopo le parole «al Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «, con arrotondamento all'unita' superiore».

2. Alla lettera b) del comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2023, nel terzo periodo dopo le parole «di ciascun gruppo di liste» sono inserite le seguenti: «e, in caso di parita' di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale».

3. Alla lettera a) del comma 11 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2023, nel quarto periodo dopo le parole «di ciascun gruppo» sono inserite le seguenti: «di liste e, in caso di parita' di resti, a quei gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale».

4. Il comma 16 della legge regionale n. 12/2023 e' sostituito dal seguente:

«16. E', infine, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'ufficio centrale regionale, dopo l'eventuale sottrazione dei seggi ai sensi dei commi 9, 10 e 12, riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato

presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con i minori voti residuati in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7. Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito.».

Art. 12

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 12/2023

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2023 e' sostituito dal seguente:

«2. Lo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'art. 27, comma 17, lettera b), avviene senza considerare gli eventuali scorrimenti effettuati per l'individuazione dei supplenti ai sensi dell'art. 8. Durante il primo scorrimento di tale graduatoria regionale non vengono considerate le liste che hanno gia' ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 27, comma 14.».

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 19 dicembre 2023

CIRIO

(Omissis).